

**DISCIPLINARE TECNICO ECONOMICO PER
L'UTILIZZAZIONE DEI PASCOLI MONTANI DI
PROPRIETA' DI COMUNI E ENTI PUBBLICI DELLA
COMUNITA' MONTANA FELTRINA**

di cui all'art.25 della L.R. 52/78, all'art.10 della L.R. 11/01 e DGR n.3125 del 16 novembre 2001
(BUR 113/01), DG n.35/08

DISCIPLINARE TECNICO ECONOMICO PER L'UTILIZZO DEI PASCOLI MONTANI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto

Il presente regolamento fa parte integrante della concessione – contratto delle malghe di proprietà dei Comuni ed Altri Enti ai sensi dell'art. 25 L.R. 13.09.1978, n. 52.

L'oggetto della concessione-contratto, contro il versamento di un canone annuo, consiste nell'utilizzazione delle malghe secondo la normativa vigente e nel rispetto delle relative destinazioni e consuetudini locali.

Le malghe sono considerate nel loro complesso quali unità fondiarie silvo-pastorali composte da pascolo, prato pascolo, talvolta bosco ed infrastrutture per il personale, il bestiame ed eventualmente per la trasformazione-conservazione del prodotto finito e l'agriturismo.

Art. 2 - Determinazione del canone

Il canone annuo sarà stabilito dall'Ente proprietario tenuto conto delle caratteristiche del pascolo, del periodo di monticazione dello stato dei fabbricati, della presenza di servizi, della comodità di accesso alla malga stessa e più in generale del beneficio che l'esercizio dell'alpeggio può comportare in termini di conservazione e tutela ambientale.

L'Ente proprietario può stabilire un canone aggiuntivo se il concessionario svolge attività agritouristica.

Nel caso di utilizzo diverso (residenziale, turistico, ricreativo, ecc.) di fabbricati all'interno del complesso malghivo l'Ente proprietario effettua un'aggiudicazione differenziata.

Art. 3 - Determinazione del carico

Il carico viene stabilito per ogni singola malga dal Servizio Forestale competente per territorio, sulla base delle indicazioni fornite dal Piano di Riassetto Forestale vigente e in considerazione delle effettive superfici pascolabili, della durata della stagione monticatoria, dello stato del cotico e delle modalità di utilizzo.

Su detto carico è ammessa una tolleranza massima in più o in meno del 5%, relativa ad ogni singola malga, e stabilita dall'Ente proprietario all'inizio di ogni stagione monticatoria.

Il carico viene determinato in U.B.A. (Unità Bovino Adulso) e riferito alle diverse specie animali di possibile utilizzo nell'attività pascoliva come dalla seguente tabella di ragguglio (indice di conversione di cui al Reg. CE 1974/2006 allegato V):

1 vacca da latte	1,00 UBA
1 bovino sopra i 2 anni	1,00 UBA
1 bovino da 6 mesi a 2 anni	0,60 UBA
1 capra	0,15 UBA
1 pecora	0,15 UBA
1 equino di oltre 6 mesi	1,00 UBA
1 bovino di età inferiore ai 6 mesi	0,40 UBA

Nel caso in cui le UBA monticate non fossero adeguate al carico previsto, il Concessionario provvederà ad una loro diminuzione oppure, qualora le UBA risultassero inferiori al carico e sentito l'Ente concedente su sua specifica indicazione, allo sfalcio a proprie spese della superficie eccedente non coperta dal carico.

Art. 4 - Criteri di utilizzazione dei pascoli

La gestione della malga deve seguire criteri tecnico – agronomici finalizzati alla conservazione ottimale del cotico e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo. In particolare si devono rispettare i seguenti criteri:

- L'integrazione della dieta apportata in malga con mangimi specifici non può superare il 20% del fabbisogno energetico;
- La superficie a pascolo della malga deve essere integralmente utilizzata, ricorrendo allo sfalcio delle aree che dovessero risultare poco o nulla pascolate;
- L'eliminazione della flora infestante deve essere effettuata prima della fioritura della stessa;
- Il concentramento e lo stazionamento del bestiame deve essere evitato nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio;
- Con uso esclusivo in malga di bestiame asciutto e ai fini di una migliore utilizzazione del foraggio e di una riduzione dei danni da calpestio vi è l'obbligo di eseguire il pascolo turnato eventualmente dividendo la superficie in sezioni di estensione tale da consentire il facile passaggio del bestiame da una zona all'altra;

Qualora le aree a pascolo ricadano in tutto o in parte in ambiti protetti quali aree Parco, Riserve, Rete Natura 2000 e comunque in ambiti di particolare interesse ambientale, dovranno essere osservate le specifiche normative di riferimento vigenti.

Art. 5 - Interventi di conservazione

Sono a carico del Concessionario tutti gli interventi manutentori per la conservazione dei beni della malga nello stato in cui sono consegnati e secondo la rispettiva destinazione d'uso.

Eventuali spese di costruzione o ricostruzione dei fabbricati sono a carico dell'Ente concedente salvo quanto previsto da specifiche clausole contrattuali.

Le ordinarie manutenzioni dei fabbricati e delle infrastrutture, ivi comprese chiudende, pozze, vasche, concime e vasche di abbeveraggio devono essere eseguite ogni anno, entro il termine massimo della data d'inizio monticazione. Qualora non vi provveda il Concessionario, l'Ente proprietario potrà far eseguire i lavori necessari, utilizzando i fondi del deposito cauzionale previsto nel contratto.

Art. 6 - Interventi di miglioramento

Il Concessionario è tenuto a compiere tutti gli interventi di miglioramento fondiario, sul prato-pascolo, pascolo, sulla viabilità o altre strutture/infrastrutture, che siano indicati espressamente per qualità ed entità nel contratto e nel verbale di consegna.

Art. 7 – Effluenti di allevamento

Le concimaie e le vasche devono essere tenute in perfetta efficienza. Alla fine della stagione monticatoria - compreso anche l'anno di scadenza del contratto -, sia le stalle che le concimaie che le vasche devono risultare ripulite e vuotate dagli effluenti di allevamento salvo nel caso di spargimento primaverile. E' vietata l'asportazione del letame dalla malga. Ogni attività inerente gli effluenti zootecnici quali quelle di stoccaggio, movimentazione e distribuzione degli stessi, dovranno comunque osservare le prescrizioni previste dalla specifica normativa Comunitaria vigente e sue applicazioni a livello Nazionale e Regionale nonché a specifiche ulteriori indicazioni previste in riferimento ad aree vincolate e di particolare rilevanza ambientale quali Parchi, Riserve e siti della Rete Natura 2000.

Art. 8 - Legnatico

Il Concedente stabilisce annualmente la quantità di legna da ardere strettamente necessaria per la gestione di ciascuna malga. E' vietato fare commercio o asportare la legna da ardere che al momento della demonticazione risultasse eccedente. Essa deve essere conservata per i bisogni della stagione monticatoria successiva.

Art. 9 - Animali domestici

Il Concessionario può condurre in malga animali da cortile nel numero sufficiente per le esigenze dell'attività svolta. I suini, nel numero strettamente necessario al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte, devono essere ricoverati a parte e sempre isolati dal bestiame bovino. E' autorizzato altresì l'allevamento di numero due suini ad uso famigliare anche in mancanza della trasformazione in loco del latte. I cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi deve essere limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria o altre norme di interesse; i cani devono essere sempre custoditi.

Art. 10 - Condizioni igienico sanitarie

E' fatto obbligo al Concessionario di non accettare in malga animali sprovvisti dei richiesti certificati di sanità e vaccinazione ed attenersi ad ogni altra norma o prescrizione dell'autorità veterinaria.

I certificati di sanità e vaccinazione del bestiame dovranno essere tenuti in malga a disposizione di eventuali controlli.

Art. 11 - Durata della concessione

La durata della concessione non può essere di norma inferiore a 6 anni salvo disdetta del Concessionario da presentarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente alla stagione di monticazione.

La concessione cesserà di diritto e di fatto al termine del periodo stabilito senza bisogno di preavviso o disdetta. Condizioni particolari, (es. attività agrituristica) potranno comportare durata superiore a 6 anni.

Art. 12 - Responsabilità civili

Durante il periodo di monticazione, il Concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati agli stabili e pascoli in concessione e in connessione con l'esercizio dell'attività.

TITOLO II PROCEDURE

Art. 13 - Norme per la concessione – contratto

La concessione – contratto di una o più malghe è definita dall'Ente concedente al quale spetterà indicare le modalità di concessione con esplicito riferimento alle procedure previste dal presente Disciplinare. L'Amministrazione concedente provvede a definire ulteriori modalità di concessione ritenute opportune tra cui l'ammontare del deposito cauzionale, sanzioni, inadempienze.

La stessa Amministrazione deve escludere i concorrenti per i quali sussistano giustificati e provati motivi di inidoneità alla conduzione della malga.

Art. 14 - Criteri di priorità

Ogni Ente proprietario, nel bando per la concessione della malga ad imprenditori agricoli, potrà definire - nel rispetto della normativa vigente - specifici criteri di priorità nell'ottica della massima convenienza per l'Ente anche in riferimento al canone offerto, alle previste ricadute ambientali, paesaggistiche, culturali e territoriali.

Nel rispetto di quanto sopra riportato, le malghe potranno essere concesse prioritariamente a coloro che alpeggiano con bestiame da latte e che si impegnano alla lavorazione dello stesso secondo il seguente ordine:

- Coltivatori diretti o imprenditori agricoli singoli od associati residenti nel Comune;
- Coltivatori diretti o imprenditori agricoli singoli od associati residenti nella Comunità Montana;
- Coltivatori diretti o imprenditori agricoli singoli od associati provenienti da altre zone;

A parità di condizioni l'Ente proprietario potrà concedere la malga a coloro già in possesso di concessione nel precedente periodo.

Art. 15 - Consegnna della malga

All'inizio di ogni stagione monticatoria l'Ente concedente, sentito il Concessionario, richiede alla Comunità Montana di procedere alla consegna della malga che viene eseguita alla presenza del Concessionario e del rappresentante dell'Ente concedente.

Al fine di attuare i lavori preparatori, inerenti i fabbricati e/o strutture comprese chiudende, pozze, vasche, concimai e punti di abbeveraggio della malga, il Concessionario può accedere prima della data di inizio della stagione monticatoria definita dai termini contrattuali, dandone preavviso al Concedente nonché alla Comunità Montana.

La malga deve essere consegnata nello stesso stato d'uso di cui alla precedente riconsegna autunnale.

Alla consegna, il rappresentante dell'Ente concedente provvede:

- alla consegna dei fabbricati, della mobilia e dei materiali in dotazione agli stessi;
- ad indicare i confini del comprensorio locato;
- ad indicare il luogo di deposito degli oggetti mobili dopo la monticazione;
- alla verifica del carico;

La Comunità Montana redige l'apposito verbale di consegna che sarà sottoscritto da tutti gli intervenuti.

Nel verbale vengono precisati e quantificati i lavori ordinari da eseguirsi a carico del Concessionario quali:

- lavori di miglioramento dei pascoli;
- lavori di recinzione,
- lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati;
- lavori di miglioramento idrico;
- lavori di migliorie alla viabilità;
- lavori utili alla corretta monticazione della malga;

All'atto della consegna stagionale, il Concedente garantisce la regolare funzionalità dei fabbricati e le relative infrastrutture e gli impianti per la provvista d'acqua. Il Concessionario ha l'obbligo di effettuare gli interventi ordinari che assicurino la perfetta efficienza dei manufatti e la funzionalità delle recinzioni, cisterne, abbeveratoi, fontane, fosse, vasche, concimaie, ecc., curando la pulizia e lo spурgo degli stessi.

Art. 16 - Riconsegna della malga

Alla fine di ogni stagione monticatoria l'Ente concedente sentito il Concessionario, richiede alla Comunità Montana di procedere alla riconsegna autunnale della malga alla presenza del Concessionario e di un rappresentante dell'Ente concedente redigendo l'apposito verbale. Nello stesso, sulla base delle prescrizioni impartite nel verbale di consegna, sono indicate le eventuali inadempienze del Concessionario e le spese da sostenere con rivalsa sul deposito cauzionale, per l'esecuzione dei lavori.

All'atto della riconsegna viene indicato il locale o i locali a disposizione del Concessionario, per il deposito, a proprio rischio, delle attrezzature di proprietà.

Art. 17 - Durata della stagione monticatoria

La durata della stagione monticatoria viene stabilita ogni anno per ogni singola malga dal Servizio Forestale Regionale competente per territorio, sulla base delle indicazioni fornite dal Piano di Riassetto Forestale vigente, in considerazione delle condizioni stazionali, dell'andamento climatico, dello stato del cotico con l'eventuale riguardo al periodo richiesto dalle misure a premio agroambientali. Per le malghe e pascoli posti ad una altitudine non superiore a 1.200 m slm l'inizio della stagione monticatoria può coincidere con il 20 maggio, per quelle poste a quote superiori tale inizio può coincidere con il giorno 1 giugno. Il periodo di monticazione, fatti salvi i limiti di durata fissati annualmente dal Servizio Forestale Regionale, non andrà generalmente oltre il 30 settembre.

Eventuali proroghe del periodo di monticazione sono concesse dal Servizio Forestale Regionale competente per territorio su richiesta motivata del Concessionario, da presentare tramite l'Ente proprietario.

Art. 18 - Fondi migliorie pascolive

Le somme introitate dal Concedente, per le penalità previste nel presente capitolato, devono essere trattenute sul deposito cauzionale e messe a disposizione, su apposito capitolo del bilancio, per lavori di miglioria dei pascoli o dei fabbricati.

L'Amministrazione concedente è tenuta altresì ad accantonare, sul medesimo capitolo, una somma non inferiore al 10% dei proventi lordi delle utilizzazioni pascolive dandone eventuale prova entro il 31 gennaio di ciascun anno alla Comunità Montana competente mediante gli estratti dei conti relativi al capitolo delle migliorie pascolive, un prospetto indicante gli introiti lordi delle malghe, il consuntivo dei lavori eseguiti nell'anno precedente ed il programma degli interventi da attuare nell'anno corrente.

TITOLO III VIGILANZA E SANZIONI

Art. 19 - Vigilanza

La tutela tecnica ai fini della conservazione e valorizzazione delle malghe, il controllo del buon andamento del pascolamento e di quanto disposto dal presente disciplinare sono affidati al Servizio Forestale Regionale competente, all'Ente concedente, alla Comunità Montana e ad eventuali altri Enti competenti che vi provvedono con proprio personale.

Art. 20 - Sanzioni

Le infrazioni alle norme del presente disciplinare sono sanzionate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 135 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni ed integrazioni. Per inadempienze sanitarie, per pascolamento irregolare o abusivo, per danni al cotico e ai boschi vigono le sanzioni previste dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale nonché dalle leggi vigenti in materia.

Fanno eccezione i casi di inadempienza per lavori di conservazione e miglioria che:

- a) possono essere utilmente eseguiti dopo l'accertamento dell'infrazione (es. spietramento);
- b) non possono più essere utilmente eseguiti dopo l'accertamento dell'infrazione (es. taglio delle infestanti prima della fioritura delle stesse).

Per entrambi i casi, nel verbale di riconsegna autunnale, la Comunità Montana deve calcolare, in giornate operaio, l'entità dei lavori ordinari e straordinari non eseguiti e, in base alle tariffe in vigore per gli operai agricoli forestali, computare quale penalità, la somma risultante a carico del Concessionario.

Il concedente deve inserire nel programma delle migliorie pascolive dell'anno successivo tali somme che devono essere impegnate per gli stessi lavori nella fattispecie di cui al punto a) e per nuovi lavori nella fattispecie di cui al punto b).

Ogni Ente concedente potrà inoltre stabilire nel contratto ulteriori specifiche penalità contrattuali.